



COMUNE DI MARSCIANO

(Provincia di Perugia)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

(ART. 92 D.LGS 12/04/2006, n. 163)
(EX ART. 18 LEGGE 109/94 e ss.mm.ii.)

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Art. 2 Destinazione del fondo.....	pag. 3
Art. 3 Costituzione e gestione del fondo	pag. 3
Art. 4 Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione per progettazione interna ed esterna.....	pag. 4
Art. 5 Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.....	pag. 5
art. 6 Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione.....	pag. 5
Art. 7 Copertura e rischi professionali	pag. 6
Art. 8 Iscrizione professionale	pag. 6
Art. 9 Entrata in vigore.....	pag. 6
<u>Art. 10 Norma finale.....</u>	<u>pag. 6</u>

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto del due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'~~art. 18 della legge n. 109 del febbraio 1994 modificato dalla legge 415/98, come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ed integrato dall'art. 2 comma 18 Legge 191/98, aggiornato dalla legge 144/1999 e da ultimo modificato dall'art. 3 comma 29 della legge 350/2003.~~ 92 del D.Lgs. n. 163/2006.

Detti criteri tengono conto delle responsabilità professionali assunte dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dagli autori dei progetti e dei piani nonché degli incaricati della direzione lavori oltre che della collaborazione fornita da altro personale dell'ufficio tecnico o di altri uffici comunali, qualora la progettazione, la direzione lavori e gli atti di pianificazione siano svolti da personale appartenente all'ufficio tecnico dell'Amministrazione Comunale.

ART.2 DESTINAZIONE DEL FONDO

Il 2,00% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro progettato in tutto o in parte internamente ovvero il 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatta internamente, è destinato alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico del Comune, il responsabile unico del procedimento e i loro collaboratori.

ART.3 COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

Il fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio. L'entità del fondo viene stabilita all'inizio dell'anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche, nonché dall'importo presunto dovuto per gli atti di pianificazione redatti dall'ufficio tecnico. La liquidazione del fondo viene effettuata ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, successivamente all'approvazione delle varie fasi progettuali, mediante provvedimento del Responsabile del Settore competente

ART.4

Qualora l’Ufficio Tecnico dell’Ente esegua uno o più livelli di progettazione, e/o direzione dei lavori, qualunque siano le caratteristiche, le tipologie e l’importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sul 2% è la seguente:

FASI DI SVOLGIMENTO PROGETTUALE	% QUOTA DA LIQUIDARE
PROGETTO PRELIMINARE	40
PROGETTO DEFINITIVO	5
PROGETTO ESECUTIVO	40
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN ESECUZIONE	15

	100

Quando le fasi sono svolte dal personale facente parte dell'Ufficio Tecnico allo stesso spetterà la quota di pertinenza della fase eseguita applicata all'intero 2%.

Per le fasi affidate a professionisti esterni, all'ufficio spettano le percentuali come sopra riportate ridotte del 50%, destinate a finanziare compiti ed attività di supporto alle funzioni del R.U.P. così come indicati dall'art. 8 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.

In caso di affidamento di tutte le prestazioni di cui sopra a professionisti esterni, la quota da calcolarsi è pari all'1% dell'importo posto a base di gara, destinato a finanziare compiti ed attività di supporto alle funzioni del R.U.P. così come indicati dall'art. 8 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.

Il R.U.P. definisce preventivamente il gruppo di lavoro, interno o esterno al proprio settore, sentiti i Responsabili dei Settori interessati

~~Quanto non viene ripartito, costituirà economia del quadro economico finale dell'opera.~~

L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto approvato o parte, con le seguenti modalità:

CRITERI DI RIPARTIZIONE INCENTIVO

1.Responsabile procedimento	27%
2.Collaboratori responsabile procedimento	25%
3.Collaboratori amministrativi	24%
4.Progettazione	24%

Le quote percentuali relative al punto 2. (bandi gara e affidamento, validazione, gestione contabilità, ecc.) e al punto 3. sono determinate e ripartite dal RUP in base all'effettivo coinvolgimento e partecipazione del personale.

Al/i progettista/i spetta la quota percentuale di cui al punto 4. Nel caso si rendesse necessario ricorrere a ~~prestazione di altri uffici comunali e/o~~ collaborazioni esterne si procederà alle seguenti decurtazioni:

- disegni e/o rilievi fino ad un max di 5/24

- redazione piano particolare di esproprio e procedure connesse fino ad un max di 5/24
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione fino ad un max di 2/24

Al fine delle ripartizioni delle quote spettanti per prestazioni di altri uffici comunali, ciascun settore provvederà con proprio atto alla ripartizione delle stesse.

ART.5 **ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ESECUTIVA**

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 100/94 come modificato dalla legge 127/97 e dalla legge 144/1999 92 del D.Lgs. 163/2006 il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata esecutiva, qualora tali atti vengano direttamente redatti dall'ufficio urbanistico comunale, confluiscе nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento. La quota accantonata viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.

Il R.U.P. definisce preventivamente il gruppo di lavoro, interno o esterno al proprio settore, sentiti i Responsabili dei Settori interessati

Qualora i piani siano redatti da professionisti esterni e all'ufficio comunale competa esclusivamente l'attività di supporto con fornitura dati, controllo, redazione degli atti e delle fasi preliminari previste dalla L.R. 11/2005 la percentuale spettante viene ridotta al 15%.

ART.6

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal consiglio comunale, con le seguenti modalità:

- il 20% a chi ha firmato l'atto di pianificazione;
 - il 80% a chi ha predisposto gli elaborati di piano e ai collaboratori.

La ripartizione avviene a cura del responsabile del Servizio in base alla partecipazione di ogni singolo addetto alla redazione del progetto o degli atti.

Con il piano delle risorse e degli obiettivi o con successive deliberazioni di affidamento delle risorse viene individuato il soggetto che dovrà svolgere l'attività di pianificazione.

Con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica sono designati, tenuto conto delle necessità organizzative dell'ufficio, i soggetti che devono prestare l'attività di collaborazione.

Il Fondo, per ogni singolo atto di pianificazione, viene liquidato agli aventi diritto in parte a seguito dell'adozione ed in parte in seguito all'approvazione del piano, con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.

ART. 7
COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

Il Comune in nome e per conto dei progettisti dipendenti stipulerà idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.

ART. 8
ISCRIZIONE PROFESSIONALE

I progetti redatti dal personale dell'Ufficio tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali e non iscritti se abilitati secondo le previsione di legge.

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con atto di Consiglio Comunale n° 31 del 20/2/1998 ed entra in vigore una volta divenuta esecutiva, ai sensi di legge, la relativa deliberazione di approvazione del regolamento medesimo.

ART. 10
NORMA FINALE

Tutto quanto non erogato con l'utilizzo di soggetti esterni all'Ente costituisce economia del quadro economico finale.